

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemiladodici i , il giorno _____ del mese di _____,

TRA

il Comune di Fossacesia (CH), rappresentato dal sindaco pro-tempore Sig. _____, in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva;

il Comune di Torino di Sangro o (CH), rappresentato dal sindaco pro-tempore Sig. _____ in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva;

il Comune di Mozzagrogna (CH), rappresentato dal sindaco pro-tempore Sig. _____ in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del _____, esecutiva;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, i comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- che i comuni di Fossacesia , Torino di Sangro e Mozzagrogna sono ricompresi nella sezione regionale dell'Abruzzo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – I comuni di Fossacesia , Torino di Sangro e Mozzagrogna, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, costituiscono una convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria comunale.

ART. 2 – La convenzione decorrerà dal giorno di effettiva assunzione in servizio del segretario, a seguito della presa d'atto della sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

ART. 3 – La convenzione ha durata illimitata.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 20 giorni;

In caso di recesso unilaterale di un'amministrazione comunale, gli altri Sindaci possono stabilire di mantenere in essere la convenzione di segreteria tra i comuni rimanenti, previo accordo circa il nuovo riparto delle spese.

ART. 4 – Il comune capo- convenzione è quello di Fossacesia.

ART. 5 – Il concorso di ciascun comune, nelle spese dell'ufficio di segreteria comunale, è determinato come di seguito :

- Comune di Fossacesia 50% (18 ore settimanali)
- Comune di Torino di Sangro 33.33% (12 ore settimanali)
- Comune di Mozzagrogna 16,77% (6 ore settimanali)

Tutti i pagamenti relativi al trattamento economico del segretario previsti dalle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo vigenti , compresi quelli per contributi previdenziali ed assistenziali, sono anticipati dal comune di Fossacesia , mentre i comuni di Torino di Sangro e Mozzagrogna provvedono trimestralmente a rimettere al comune capo convenzione la propria quota di spesa. Le trasferte del segretario sono autorizzate dal sindaco del comune nel cui interesse la trasferta è disposta ed i connessi rimborsi , come pure i compensi per diritti di rogito, sono liquidati direttamente da ciascun comune. Al segretario compete, oltre al trattamento economico previsto dalle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo vigenti, anche la retribuzione mensile aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL 16.05.2001 . Il rimborso delle spese di viaggio, in applicazione della normativa di legge in materia , avviene applicando il criterio del rimborso spese in ragione di 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni KM. qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio L'istituto dell'allineamento retributivo di cui all'art. 44, comma 5 del CCNL del 16.05.2001 viene applicato sulla base della retribuzione di posizione più elevata corrisposta dai comuni associati ai propri titolari di Posizione Organizzativa ed è ripartito tra gli stessi comuni anch'esso in ragione delle sopra indicate porzioni.

ART. 6 – Tutti gli atti e provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico del segretario, emanati o richiesti dai competenti organi, sono trasmessi e fanno riferimento sempre al comune di Fossacesia , che ne dà tempestiva comunicazione a quelli di Torino di Sangro e Mozzagrogna .

ART. 7 – Il sindaco del comune di Fossacesia provvede ad autorizzare al segretario incarichi, ferie, permessi e congedi, nonché eventuali richieste di supplenza, indicando all'occorrenza il nominativo del sostituto.

ART. 8 – Il sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario è quello del comune di Fossacesia che vi provvede d'intesa con il sindaco del comune di Torino di Sangro e Mozzagrogna . Il titolare dell'ufficio di segreteria in convenzione è scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali. La revoca del segretario può essere disposta nei modi e forme di cui all'art. 100 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, fermo restando che l'atto è assunto dal sindaco del comune di Fossacesia e che la relativa delibera prevista dal procedimento è adottata dalla giunta del comune di Fossacesia .

ART. 9 – Il Segretario assicura la propria presenza in servizio presso le sedi dei comuni convenzionati nell'ambito dei rispettivi assetti organizzativi, distribuendo il proprio tempo di lavoro sulla base della ripartizione di cui al precedente art. 5 e correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. L'articolazione delle giornate di presenza in servizio, formalizzata con decreto del sindaco del comune di Fossacesia , è determinata d'intesa tra i sindaci dei comuni convenzionati ed il segretario .

ART. 10 – I sindaci dei comuni convenzionati hanno periodiche consultazioni, riferite a quanto disposto dalla presente convenzione, sia per l'esame dell'andamento dell'ufficio di

segreteria che per la formulazione di ogni utile proposta migliorativa da sottoporre a rispettivi, competenti organi.

ART. 11 La presente convenzione è classificata in classe II^A, (popolazione compresa dai 10.001 a 65.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ART. 12 - La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro.

ART. 13 - Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DI FOSSACESIA

IL SINDACO DI TORINO DI SANGRO

IL SINDACO DI MOZZAGROGNA
